

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 01 Aprile 2020, utilizzando la modalità di videoconferenza, si sono incontrati:

la **Prénatal Retail Group SpA** con sede legale in Milano (MI), Via A. Bertani, n. 6, rappresentata dai sigg. Maurizio Santini (HR Director), Francesco Landini (HR Manager), Micaela Paloni (Administration & Payroll Manager), Silvia Pelucchi (HR Manager) assistita dal Consulente del Lavoro Massimo Brisciani (*di seguito "La Società"*)

e
le Organizzazioni Sindacali, segreterie nazionali e territoriali

- **FILCAMS CGIL**, rappresentata da Vanessa Caccarini;
- **FISASCAT CISL**, rappresentata da Elena Maria Vanelli;
- **UILTUCS** rappresentata da Paolo Proietti;

con la **RSA/RSU**

(*di seguito congiuntamente le "OO.SS."*)

(*di seguito, la Società e le OO.SS. congiuntamente le "Parti"*).

PREMESSO CHE:

- le Parti hanno sottoscritto in data 24 marzo 2020 un accordo al termine della procedura di consultazione per il ricorso al trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori ex D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito D.L. 18/2020) per far fronte alla temporanea riduzione dell'attività connessa ai provvedimenti di contenimento della diffusione del virus COVID - 19, c.d. Coronavirus, e a seguito della richiesta di esame congiunto;
- il Decreto dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia del 24 marzo 2020 ha stabilito le modalità di accesso al trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 DL 18/2020 per le aziende con unità produttive site in cinque o più regioni;
- il predetto ammortizzatore prevede esclusivamente la modalità del pagamento diretto al lavoratore da parte dell'INPS;
- la Società intende sostenere economicamente i lavoratori nel periodo di attesa del pagamento del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS;
- la Circ. del Min. delle Finanze n°326 del 23/12/1997 prevede la possibilità da parte dell'Azienda di erogare prestiti al personale posto in CIG senza applicazione di tassi di interesse e senza che ciò concorra a formare reddito da lavoro dipendente né benefit;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Le Parti concordano che la Società, per i dipendenti che rientreranno nell'applicazione del trattamento di cui all'art. 22 D. L. 18/2020, come misura di sostegno al reddito adotterà, ai sensi dell'art. 51, comma 4, lettera b) TUIR, la concessione di un prestito per il mese di Aprile e per il mese di Maggio, dietro richiesta scritta da parte della lavoratrice o del lavoratore, secondo i parametri di seguito indicati:

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA: il dipendente sia titolare di un reddito lordo annuo (RAL) inferiore a €40.000 lordi
CASSA INTEGRAZIONE: il dipendente sia collocato in cassa integrazione per almeno una settimana nel mese di erogazione del prestito
ANZIANITÀ AZIENDALE: almeno 6 mesi di anzianità aziendale al 31 marzo 2020
TEMPI DETERMINATI: scadenza oltre il 30 giugno 2020
FERIE/ROL: preventivo esaurimento del residuo ferie/Rol al 31.12.2019
IMPORTO PRESTITO: €700 al mese per full time, €400 al mese per part time (l'orario full time o part time sarà da individuarsi al momento della richiesta)
MODALITÀ EROGAZIONE: unitamente alle competenze del mese di aprile e/o maggio 2020 (verrà indicato nel cedolino del mese con specifica descrizione)
RECUPERO PRESTITO: con la 14 ^a (giugno) + eventuale rateizzazione mensilità successive e comunque entro Dicembre 2020 (o scadenza contratto a termine se antecedente)
INTERESSI: il prestito sarà riconosciuto senza applicazione di interessi
DOMANDA: il dipendente deve presentare apposita domanda alla direzione del personale entro il 15 del mese di richiesta del prestito, utilizzando il modello allegato al presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS

Prénatal Retail Group S.p.A.